

Provincia di Rovigo

P.I. 00197350291 Piazza Matteotti N° 11 - 45038 Polesella - RO - tel. 0425/447111 - FAX 0425/444022 -

PROT. N. 4793/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 28 APRILE 2020

PARZIALE RETTIFICA DELL'ORDINANAZA N. 9 DEL 14/04/2020 E PROROGA DELLE LIMITAZIONI PER PARCHI E GIARDINI E PIASTRE POLIVALENTI FINO AL 17 MAGGIO 2020

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n.59 del 08-03-2020);

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU n.62 del 09-03-2020);

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);

CONSIDERATO che il DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO che con l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale n. 5 del 12/03/2020, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, si è provveduto alla CHIUSURA AL PUBBLICO di tutti i parchi ed aree verdi pubbliche recintate e non recintate, delle piastre sportive polivalenti liberamente accessibili sull'intero territorio e del cimitero comunale, dalla giornata del 12 marzo 2020 fino alla data del 03 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020);

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". (G.U. Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020);

PRESO ATTO che con DPCM dell' 1 aprile 2020 il Presidente del Consiglio ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio Covid-19 sull'intero territorio nazionale dei precedenti DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo, nonché dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;

DATO ATTO che con l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale n. 7 del 02/04/2020, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitate assembramenti di persone, si è provveduto alla

prosecuzione della CHIUSURA AL PUBBLICO di tutti i parchi ed aree verdi pubbliche recintate e non recintate, delle piastre sportive polivalenti liberamente accessibili sull'intero territorio e del cimitero comunale fino alla data del 13 aprile 2020;

PRESO ATTO che con DPCM del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) le cui disposizioni hanno prodotto effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020, sono state prorogate una serie di limitazioni e di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale tra cui:

art. 1. Omissis...

- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- f) non è consentito svolgere attività ludico o ricreativa all'aperto; è consentito individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

... omissis...

DATO ATTO che con l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale n. 9 del 14/04/2020, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitate assembramenti di persone è stato ritenuto necessario e urgente mantenere le misure previste fino al 03 maggio 2020, e pertanto è stata mantenuta la chiusura al pubblico di tutti i parchi ed aree verdi pubbliche recintate e non recintate, delle piastre sportive polivalenti liberamente accessibili sull'intero territorio e del cimitero comunale al fine di contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 42 del 24 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" pubblicata sul BUR n. 55 del 24 aprile 2020;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

- ➤ LA PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 9 DEL 14/04/2020 CON LA RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
 - APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE NELLE GIORNTATE DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 FINO AL 17 MAGGIO 2020;
 - ACCESSO CONSENTITO SOLO CON MASCHERINA CORRETTAMENTE INDOSSATA E CON GUANTI;
 - o OBBLIGO DI RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE
 - VIETATI ASSEMBRAMENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO;
 - O POTRANNO ACCEDERE AL CIMITERO COMUNALE SOLO PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI POLESELLA IN QUANTO LO SPOSTAMENTO DA ALTRI COMUNI NON È AUTORIZZATO nel rispetto dei divieti imposti dal DCPM del 11 e 22 marzo e 1 e 10 aprile;
 - IN CASO DI FUNERALI DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE VIGENTI PRESCRIZIONI NAZIONALI (DPCM 11/03);

- L'ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE VERRÀ PRESIDIATO, QUANDO POSSIBILE, DA VOLONTARI DELLA ASSOCIAZIONE A.N.C. E DA PERSONALE DELL'ENTE AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA.
- > RESTANO IN VIGORE LE RESTANTI PRESCRIZIONI CONTENTUTE NELL'ORDINANAZA N. 9 DEL 14 APRILE FINO AL 17 MAGGIO 2020, OVVERO:
 - o il DIVIETO DI ACCESSO a parchi ed aree verdi pubbliche recintate e non recitante sull'intero territorio comunale,
 - o il DIVIETO DI ACCESSO alle piastre sportive polivalenti liberamente accessibili sull'intero territorio comunale;
- b di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore fino al 17 maggio 2020, salvo diversa disposizione.

DISPONE

- di dare comunicazione della presente a:
 - o Prefettura di Rovigo;
 - O Locale Stazione dei Carabinieri di Polesella;
 - O Comando della Polizia Locale Medio Polesine;

AVVISA

Che ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.P.C.M. 08/03/2020 sopraccitato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Che la pubblicazione dell'atto sul sito del Comune e all'albo on line per 15 giorni avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione e redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali

INFORMA

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 28 Aprile 2020

